

1.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mauro	SAMMARTINO	Presidente
" Giuseppe	BOSELLI	Rel. Consigliere
" Giovanni	PAOLINI	"
" Antonino	ELEFANTE	"
" Sergio	CARDILLO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da:

FANARO TRAVEL S.R.L., Agenzia Viaggi, con sede in Ortona, in persona del legale rappresentante, elettivamente dom. in Roma via Monti di Creta, 85 presso "Studio dott. Porfilio", difesa dagli avv. Giuseppe Tagliente e Salvatore De Simone per delega a margine del Ricorso-Ricorrente-

contro

DITTA SPEED SERVICE, corr. in Ortona-Intimata

per la cassazione della sentenza del Conciliatore di Ortona n. 8/94, depositata il 25.05.1994.

Il cons. rel. dott. Giuseppe Boselli svolge la relazione della causa.

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta Speed Sevice, premesso di avere acquistato, per l'importo complessivo di lire 580.000 dalla Fanaro Travel s.r.l. - Agenzia viaggi biglietti di andata e ritorno per le isole Tremiti, inutilizzabili per soppressione del servizio, conveniva in giudizio l'agenzia predetta avanti il Conciliatore di Ortona chiedendone la condanna alla restituzione della somma pagata.

La convenuta, costituitasi, eccepiva di avere agito quale semplice intermediaria di viaggi della Compagnia di Navigazione Abruzzese e di non essere pertanto responsabile - anche ai sensi dell'art. 22 della convenzione di Bruxelles 23.04.1970 - dell'inadempimento di questa.

L'attrice, autorizzata alla chiamata in causa della Compagnia di Navigazione, non vi provvedeva.

Il Conciliatore, con sentenza del 20.05.1994, accoglieva la domanda.

Riteneva, detto giudice, che la convenuta avesse agito quale "appaltatrice del servizio della vendita di biglietti" e non come "intermediaria" della Compagnia di Navigazione e fosse pertanto tenuta a indennizzare l'acquirente dei biglietti per la mancata esecuzione - da parte della Compagnia predetta - del viaggio promesso, non potendo la convenzione allegata derogare alla disciplina del contratto di appalto prevista dalla legge nazionale.

Avverso tale sentenza la Fanaro Travel s.r.l. propone ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Speed Service non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 22 c. III della convenzione di Bruxelles 23.04.1970, ratificata con legge n. 1084 del 1977 e degli artt. 1742 e ss. c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per averla ritenuta responsabile dell'inadempimento in questione sul rilievo che essa aveva agito quale appaltatrice di servizi e non - come era nella realta' - quale agente della Compagnia di Navigazione Abruzzese, pervenendo poi ad escludere l'applicabilita' alla fattispecie della convenzione di Bruxelles (che esime l'"intermediario di viaggi" dalla responsabilita' per l'inadempimento relativo a "viaggi di soggiorno o altri servizi oggetto del contratto") sul rilievo dell'inderogabilita' della legge nazionale da parte della convenzione, benché questa sia stata ratificata con legge n. 1084 del 1977.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1381 c.c.", la ricorrente lamenta che il Conciliatore l'abbia considerata promittente del fatto del terzo e conseguentemente ritenuta responsabile del mancato compimento del fatto promesso, mentre, essa si era limitata a promuovere la conclusione di contratti per conto della Compagnia di Navigazione Abruzzese, unica responsabile dell'inadempimento del contratto di cui era parte.

I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il Conciliatore ha ritenuto che l'agenzia di viaggi Fanaro Travel abbia agito, nella vendita dei biglietti di viaggio, non quale "intermediaria", ma quale "appaltatrice del servizio di vendita dei biglietti per conto della committente Compagnia di Navigazione Abruzzese" e tale convincimento ha desunto dalla circostanza che detto servizio veniva dalla predetta svolto "con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio".

Ma tali premesse non giustificano la conclusione che il Conciliatore ne ha tratto con l'affermare la responsabilita' della convenuta per la mancata prestazione del servizio di trasporto.

Quand'anche, infatti, rientrasse nello schema dell'appalto il servizio prestato dall'agenzia di viaggi convenuta, ne deriverebbe l'obbligazione di questa a fornire (con organizzazione dei mezzi necessari) alla committente - Compagnia di Navigazione Abruzzese - il servizio stesso ("vendita dei biglietti di viaggio") e la gestione a proprio rischio - insita nel contratto di appalto - atterrebbe pur sempre al servizio medesimo - "vendita biglietti di viaggio" - che l'agenzia Fanaro Travel si era impegnata a fornire alla committente, ma non comporterebbe anche (come ha, erroneamente, inteso il Conciliatore) assunzione del rischio (e relativa responsabilita') verso i viaggiatori e i titolari dei biglietti di viaggio in genere, per la prestazione del servizio - ben diverso - del trasporto, al cui adempimento, e', propriamente, da ritenersi obbligato il vettore (nella specie: Compagnia di Navigazione Abruzzese, alla cui chiamata in causa l'attrice aveva, infatti, chiesto di essere autorizzata, senza poi - una volta autorizzata - provvedervi) verso il quale la Speed Service, con l'acquisto dei titoli di viaggio ("biglietti") era legittimata ad esercitare il diritto di credito (al trasporto) rappresentato dai titoli medesimi.

L'appalto del "servizio di vendita dei biglietti" non esclude, pertanto, di per se', che l'appaltatrice - agenzia di viaggio convenuta - abbia svolto (con la vendita dei biglietti) l'attivita' - propria di ogni agenzia di viaggio - di intermediazione (relativamente al distinto servizio di trasporto) tra l'impresa di trasporto e la Speed Service - acquirente dei biglietti di viaggio - rimanendo cosi' esente da responsabilita' per l'inadempimento, da parte del vettore, al servizio del trasporto, in virtu' dell'art. 22 c. III della Convenzione di Bruxelles 23.04.1970 che - contrariamente a quanto ritenuto con l'impugnata sentenza - e' da ritenersi vigente nel nostro ordinamento in quanto ratificata e resa esecutiva con legge 27.12.1977 n. 1084.

Il Conciliatore pertanto non ha osservato, nell'impugnata sentenza, i principi regolatori della materia attinenti al caso controverso, cosi' che la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla causa per un nuovo esame al Giudice di pace di Ortona.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di pace di Ortona che provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Roma 6.11.1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 23 APR. 1997

( CC 1381- 1742; L. n. 1084 27/12/1977)